




FEDERAZIONE
ITALIANA
SURFING
SCI NAUTICO
WAKEBOARD

FEDERAZIONE ITALIANA SURFING SCI NAUTICO E WAKEBOARD

TRIBUNALE FEDERALE



(Reg. Proc. Tribunale n. 2/2023/TFN)

(Reg. Proc. Procura n. 3/2023)

(Decisione n. 1/2024 TFN)

Composto dai sig.ri

Avv. Antonino La Lumia - Presidente del Tribunale,

Avv. Antonio Commisso – Componente,

Avv. Alessandro Mezzanotte – Componente.

* * * * *

Il Tribunale Federale sul deferimento della Procura Federale della Federazione datato 21 Novembre 2023 e ricevuto in pari data, nei confronti dei sig.ri Francesco Montini e Luciano Serafica, relativo al procedimento iscritto al n. Reg. Proc. Della Procura Federale n. 3/2023, pronuncia la seguente

DECISIONE

A) SUL DEFERIMENTO

Con atto del 21 novembre 2023, il Procuratore Federale deferiva avanti al Tribunale Federale, i tesserati sig.ri Francesco Montini e Luciano Serafica sul presupposto che tenuto, in concorso, le condotte ivi descritte in violazione dei regolamenti federali, in particolare "dell'art. 1, comma 2 e 3 e dell'art. 3, lett. a) del Regolamento di Giustizia della FISW".

In estrema sintesi, è stato contestato agli incolpati il pagamento a carico della Federazione delle spese di soggiorno riferite a un accompagnatore del Montini in occasione dei Mondiali di Surf svoltisi in Giappone nel 2019.

B) SULLE INDAGINI - ISTRUTTORIA

Nel corso delle indagini, la Procura Federale acquisiva il fascicolo del procedimento penale avanti alla Procura della Repubblica di Milano R.G.N.R. 11973/22 mod. 21.





In tale contesto, venivano altresì ascoltati sia gli odierni incolpati, sia diversi altri soggetti (sig. Jacopo Rossi, dipendente FISSW, sig.ra Cristina Pasquini, dipendente FISSW, sig.ra Francesca Romana Canari, Segretario Generale della FISSW all'epoca dei fatti).

Tutte le trascrizioni delle audizioni dei predetti dichiaranti sono state allegare e depositate unitamente al fascicolo della Procura.

C) SUL PROCESSO AVANTI AL TRIBUNALE: DIBATTIMENTO

Con provvedimento del 27 novembre 2023, questo Tribunale fissava l'udienza per la discussione del procedimento per il 20 dicembre 2023, concedendo agli incolpati i termini previsti dall'art. 43 del Regolamento di Giustizia per il deposito delle memorie difensive con indicazioni dei mezzi di prova e di eventuali documenti.

Nelle more dell'udienza il sig. Luciano Serafica, a mezzo dei propri difensori avv. Luca Viola e avv. Simona Ceretta, depositava istanza indirizzata al Procuratore Federale con proposta di applicazione consensuale di una sanzione consistente nell'ammenda di euro 500,00 ai sensi dell'art. 42 del RGS.

Il Procuratore Federale conveniva con tale richiesta prestando il proprio consenso alla proposta formulata.

Il sig. Francesco Montini, a ministero del proprio avvocato Davide Di Marzio, depositava memoria difensiva del 14 dicembre 2023 con relativi allegati, con la quale contestava il deferimento in quanto infondato in fatto e in diritto, rendendosi comunque disponibile a una definizione conciliativa/bonaria, senza riconoscimento di responsabilità.

All'udienza del 20 dicembre 2023, i difensori del sig. Serafica insistevano per l'accoglimento dell'istanza di applicazione consensuale della sanzione. Il Sostituto Procuratore, avv. Silvia Brucellaria, confermava il consenso della Procura e il Procuratore Nazionale dott. Paolo Lupi dichiarava il nulla osta all'applicazione consensuale della sanzione.

La difesa del sig. Montini confermava la volontà del proprio assistito di giungere a una soluzione bonaria, dichiarandosi disponibile al versamento in favore della Federazione delle spese imputate, senza riconoscimento di alcuna responsabilità.

Il Collegio assumeva riserva di decidere.

A scioglimento della riserva, veniva fissata udienza per il 7 febbraio 2024 per l'audizione del sig. Montini.

Nelle more, la difesa del sig. Serafica depositava istanza per lo stralcio del procedimento a suo carico in accoglimento dell'istanza di applicazione consensuale della sanzione proposta.

All'udienza del 7 febbraio 2024, la difesa del sig. Montini e la Procura Federale davano atto dell'intervenuto pagamento in favore della Federazione dell'importo di euro 500,00 da parte dell'incolpato.

All'esito dell'udienza, il Procuratore Federale formulava richiesta di proscioglimento dell'incolpato Montini. Il Procuratore Nazionale si associava alla richiesta.



L'Avv. Di Marzio insisteva per il proscioglimento.

D) MOTIVI

Ritiene questo Tribunale Federale che la trattazione delle posizioni degli incolpati possa essere effettuata congiuntamente in unica decisione.

1) Sulla posizione del sig. Luciano Serafica

Preso atto dell'istanza di applicazione consensuale della sanzione a seguito dell'atto di deferimento, nonché delle dichiarazioni di consenso della Procura Federale e del nulla osta della Procura Nazionale, esaminati gli atti del procedimento e i fatti contestati in giudizio, visto l'art. 42 del CGS, il Tribunale ritiene congrua la proposta formulata rispetto ai fatti oggetto di causa.

2) Sulla posizione del sig. Francesco Montini

Preso atto delle conclusioni delle parti, ovvero delle richieste di proscioglimento, considerato che, allo stato, dall'esame della documentazione acquisita non pare emergere con chiarezza la posizione, ovvero la condotta attiva del sig. Montini Francesco in merito al fatto contestato avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle spese di alloggio dell'accompagnatore nel corso della permanenza in Giappone durante i Mondiali di Surf del 2019; tenuto conto che lo stesso, in corso di giudizio, ha provveduto al pagamento spontaneo di un importo di euro 500,00 in favore della Federazione, a titolo di restituzione / rimborso delle spese contestate; valutata altresì la non applicabilità al caso di specie dell'art. 1 comma 3 del RGS richiamato nell'atto di deferimento, non essendo state evidenziate condotte integranti la specifica violazione, questo Collegio ritiene sussistere i presupposti per la dichiarazione di proscioglimento dell'incolpato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando:

- dichiara l'efficacia della proposta di applicazione consensuale della sanzione ai sensi dell'art. 42 RGS e, conseguentemente, applica la sanzione dell'ammenda dell'importo di euro 500,00 a carico del tesserato sig. Luciano Serafica;
- fissa il termine perentorio per il pagamento della sanzione in giorni 30 decorrenti dalla comunicazione / pubblicazione del presente provvedimento.
- dichiara il proscioglimento del sig. Francesco Montini per i fatti allo stesso ascritti.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 15 febbraio 2024.

Avv. Antonino La Lumia

(Presidente)

Avv. Antonio Comisso

(Componente relatore)



FEDERAZIONE
ITALIANA
SURFING
SCI NAUTICO
WAKEBOARD

Depositato in data 15 febbraio 2024.

IL SEGRETARIO

Cristina Ruggeri

C. Ruggeri

